Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 293

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 19 novembre 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 293 DEL 19 NOVEMBRE 1970:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 59: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni delle serie speciali 5 % « Ferrovie dello Stato »; 5 % (Legge 30 dicembre 1960 - n. 1676); 5 % « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura »; 5,50 % a premi « Ferrovie dello Stato »; 5,50 % « Ferrovie dello Stato »; 6 % garantite dallo Stato - « Diciottennale »; 6 % (Legge 30 dicembre 1960 - n. 1676); 6 % (D. L. 11 novembre 1964 - n. 1121); 6 % (Legge 27 ottobre 1965 - n. 1200); 6 % « Piano per lo sviluppo della agricoltura »; 6 % garantite dallo Stato - « A »; 6 % garantite dallo Stato - « B »; 6 % garantite dallo Stato - « C »; 7 % garantite dallo Stato - « B », effettuate il 10 novembre 1970.

(11406)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale del 20 aprile 1970
registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1970
registro n. 15 Difesa, foglio n. 133

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

FAGGIONI Ezio Ugo, nato il 16 gennaio 1925 a Bolzaneto (Genova). — Fervente patriota, entrava fra i primi nella resistenza o partecipava a numerose azioni, dando ripetute prove di coraggio. Nel corso di un duro combattimento contro preponderanti forze avversarie, si batteva con straordinaria energia consentendo così ai commilitoni di evitare l'accerchiamento, finchè colpito a morte, cadeva gloriosamente per la liberazione della Patria. — Monte Sella, 14 aprile 1945.

FARALDI Tommaso, nato il 29 luglio 1924 a Molini di Triora (Imperia). — Valoroso combattente partigiano, partecipava a numerose azioni distinguendosi sempre per sprezzo del pericolo e spirito di sacrificio. Nel corso di un servizio di ricognizione e rifornimento, veniva catturato da una pattuglia avversaria. Sottoposto a serrati interrogatori ed a sevizie, nulla svelava che potesse nuocere alla causa partigiana. Condannato a morte e obbligato a raggiungere il patibolo incatenato e dileggiato, manteneva contegno esemplare finchè cadeva fieramente gridando « Viva l'Italia » — Pigna (Imperia), 30 aprile 1944.

MEDAGLIA DI BRONZO

BALOCCO Gino, nato il 26 febbraio 1921 a Cogoleto (Genova). — Sottotenente in s.p.e. di artiglieria, entrava all'armistizio nella resistenza e partecipava in qualità di comandante di distaccamento a numerosi combattimenti, distinguendosi per valore, capacità e spirito di sacrificio. Animatore instancabile, sempre primo dove maggiore ferveva la lotta, combatteva con estremo coraggio. Durante un furioso combattimento, costato gravi perdite al nemico, trovandosi improvvisamente circondato da nuove forze nemiche, continuava a battersi strenuamente fino all'esaurimento delle munizioni. Catturato e seviziato, offriva la sua giovane vita per la libertà della Patria. — Langhe (Piemonte), maggio-dicembre 1944.

BARALE Francesco Giuseppe, nato il 17 maggio 1922 a Torino. — Giovane combattente e fervente patriota, partecipava a numerose azioni della resistenza dando ripetute prove di coraggio, capacità e spirito di sacrificio. Volontario, in occasione di un duro combattimento contro agguerrite e preponderanti forze avversarie, combatteva da valoroso, infliggendo sensibili perdite al nemico e facendolo desistere dall'azione di accerchiamento tesa alla sua formazione. Colpito mortalmente, immolava la sua giovane vita per la libertà della Patria. — Valle Chiusella (Piemonte), 14 ottobre 1944.

BARONE Giacinto Mario, nato l'11 gennaio 1914 in Giaveno (Torino). — Comandante partigiano, fiero sostenitore degli ideali di libertà, entrava volontariamente fra i primi nelle lo-

cali formazioni partigiane e partecipava a numerose azioni di guerriglia e di sabotaggio, dando ripetute prove di ardimento e capacità. Due volte ferito ritornava alla lotta con rinnovata energia. Allo scopo di sventare un attacco nemico di sorpresa non esitava a lanciarsi, pur con pochissime forze, contro il grosso avversario trovando nell'azione gloriosa morte. — Gorghi di Montegrasso (Asti), 9 marzo 1945.

BAZZEATO Giulio, nato il 16 dicembre 1921 a Borsaro (Rovigo). — Fervente patriota entrava nella resistenza, dopo essere audacemente evaso dal carcere in cui era stato rinchiuso per aver rifiutato di collaborare col nemico. Partecipava a numerose azioni partigiane finchè, nel corso di un cruento combattimento sostenuto con indomito valore, rimasto solo ad assicurare col fuoco della sua arma il ripiegamento dei commilitoni, veniva colpito dal piombo nemico, cadendo eroicamente per la libertà della Patria. — Prese di Pontetto (Maddalena di Giaveno, Piemonte), 10 maggio 1944.

BENVEGNU' Giovanni, nato il 20 gennaio 1908 in Agordo (Belluno). — Partigiano ardito e generoso, prendeva parte a varie rischiose azioni della resistenza, comportandosi da valoroso. Nel corso di un duro combattimento, quale capo arma di un centro di fuoco fortemente battuto dai mortai nemici, non desisteva per una intera giornata dalla sua efficace azione infliggendo all'avversario sensibili perdite. Ferito più volte, continuava a combattere, incitando i commilitoni a proseguire l'azione e rifiutando ogni soccorso finchè colpito a morte cadeva gloriosamente per la libertà della Patria. — Agliano di Asti (Piemonte), 25 marzo 1945.

BERTO Italino Armando, nato il 6 gennaio 1922 a Maserada sul Piave (Treviso). — Vice comandante di brigata partigiana, prendeva parte a numerose azioni di sabotaggio contro impianti ferroviari e autocolonne nemiche dando ripetute prove di coraggio riuscendo, tra l'altro, ad attaccare e distruggere da solo e pur fatto segno a raffiche di mitragliatrice, un automezzo nemico, recuperando un notevole quantitativo di armi e munizioni. Fatto successivamente prigioniero e pur sottoposto a serrati interrogatori e a torture, nulla svelava che potesse nuocere alla causa partigiana. Condannato a morte, affrontava la fucilazione con stoica esemplare fermezza. — Veneto, 1° maggio 1944-5 aprile 1945.

CROCE

BORSOI Aldo Tranquillo, nato il 9 settembre 1924 a Cordignano (Treviso). — Capace ed ardito combattente entrava fra i primi nelle file partigiane. Durante una violenta azione contro preponderanti forze nemiche si batteva con estremo valore e grande fermezza finchè, colpito a morte, immolava la sua giovane vita. — Veneto, 15 giugno 1944-9 settembre 1944.

BRAIDO Armando, nato l'8 marzo 1926 a Colle Umberto (Treviso). — Patriota ardito e generoso, entrava volontario fra i primi nella resistenza e prendeva parte a numerose azioni dimostrando eccezionali doti di valoroso comandante di formazione partigiana. In occasione dell'attacco ad una autocolonna nemica si batteva con indomito coraggio finchè, colpito a morte, cadeva gloriosamente per la libertà della Patria. — Pianalon di Cansiglio (Veneto), 12 gennaio 1945.

(10648)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 ottobre 1970, n. **802**.

Ulteriore proroga della delega al Governo ad apportare modificazioni alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, prevista dall'articolo 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La delega al Governo ad apportare modificazioni alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, di cui all'articolo 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13, prorogata, per i fini previsti dall'articolo medesimo, al 31 dicembre 1969 con legge 21 marzo 1967, n. 151, è ulteriormente prorogata, per gli stessi fini, al 31 dicembre 1972.

Art. 2.

Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 21 marzo 1967, n. 151, che prevede, a parziale modifica dell'articolo 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13, l'attribuzione al Ministro per le finanze della competenza a proporre l'emanazione dei decreti delegati. Restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, secondo comma, della legge 1° febbraio 1965, n. 13, concernenti la commissione parlamentare per la tariffa doganale nonchè la segreteria tecnica della commissione stessa.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 ottobre 1970

SARAGAT

COLOMBO — PRETI — FERRARI AGGRADI — GIOLITTI — ZAGARI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 5 novembre 1970, n. **803**.

Autorizzazione di spesa per acquisizione di aree, pagamento di indennità di espropriazione, lavori di completamento, di demolizione e di manutenzione straordinaria di case per i senza tetto, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per provvedere alla manutenzione straordinaria ed ai lavori di completamento o di demolizione dei fabbricati per alloggi dei senza tetto costruiti dallo Stato, dall'*Allied Military Government* o con il concorso statale nella spesa, in base al decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, al decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 517, al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, alla legge 25 giugno 1949, n. 409, alla legge 10 ottobre 1951, n. 1141, alla legge 28 marzo 1957, n. 222, ed alla legge 6 luglio 1960, n. 678, nonchè per l'acquisizione dei suoli o per il pagamento delle indennità di espropriazione delle aree su cui insistono tali alloggi, è autorizzata la spesa di due miliardi di lire, ripartiti in parti uguali in ciascuno degli esercizi finanziari 1970 e 1971.

Art. 2.

All'onere di lire un miliardo derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1970, si farà fronte mediante riduzione di analogo importo del fondo iscritto sul capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 novembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — LAURICELLA — GIOLITTI — PRETI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1970.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato dei mototrasporti medi: MTM 9926, MTM 9927 e MTM 9928.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

I mototrasporti medi: MTM 9926, MTM 9927 e MTM 9928 sono iscritti nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 14 luglio 1970.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1970

SARAGAT

TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1970
Registro n. 26 Difesa, foglio n. 117

(11024)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1970.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 11 e 16 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, contenente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, contenente modificazioni alle norme relative all'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia della gente del mare;

Visto l'art. 7 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, relativa alla estensione dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Visto l'art. 10 della legge 4 luglio 1959, n. 463, relativa alla estensione dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia agli artigiani e loro familiari;

Visto l'art. 2 della legge 13 marzo 1958, n. 296, sulla costituzione del Ministero della sanità e devoluzione al medesimo delle attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto l'art. 36 della legge 28 luglio 1961, n. 830, che dispone l'integrazione della composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con un rappresentante del Ministero dei trasporti;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, sul mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 775, che dispone l'integrazione della composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visti gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale, che delegano il Governo della Repubblica ad emanare, entro un anno, decreti aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento degli organi e comitati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 59, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, di attuazione delle deleghe sopra menzionate, che dispone la permanenza in carica degli organi preesistenti fino all'insediamento dei nuovi organi da costituire secondo le norme del decreto medesimo;

Visto il proprio decreto 14 maggio 1968 concernente la costituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Viste le note n. 31/4290 del 12 agosto 1970 e n. 31/4461 dell'11 settembre 1970 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con le quali si partecipa l'avvenuto decesso del prof. dott. Emilio Giorgio Braida, membro del consiglio di amministrazione dell'istituto medesimo in rappresentanza del personale e si designa il prof. Giovanni Pallotta, per lo stesso incarico resosi vacante, ai sensi dell'art. 16 delle vigenti norme elettorali per la designazione dei rappresentanti del personale dell'istituto medesimo;

Considerata la necessità di integrare la composizione del consiglio di amministrazione di cui trattasi;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il prof. Giovanni Pallotta è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in rappresentanza del personale, in sostituzione del prof. dott. Emilio Giorgio Braida.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1970

SARAGAT

DONAT-CATTIN — FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *novembre* 1970
Registro n. 12 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 371

(11051)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1969.
Istituzione della commissione nazionale italiana della guida delle fonti per la storia delle Nazioni.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Considerato che, ad iniziativa dell'UNESCO, il Conseil international des archives ha intrapreso la redazione di una « Guida delle fonti per la storia delle Nazioni », dedicata all'Asia, all'Oceania ed all'Africa settentrionale, che fa seguito ad analoghe guide delle fonti per la storia dell'America latina e dell'Africa a sud del Sahara;

Considerato che alla iniziativa hanno aderito quasi tutti i Paesi europei in possesso di documentazione archivistica da comprendere nella guida, nonchè gli Stati Uniti d'America;

Considerato che l'Italia è rappresentata nel comitato tecnico internazionale istituito ad hoc;

Ritenuta l'opportunità di dare esecuzione all'iniziativa, per quanto riguarda il lavoro da svolgere in Italia, attraverso la nomina di una commissione, incaricata di dirigere e organizzare il lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita, con sede in Roma, presso il Ministero dell'interno, Direzione generale degli archivi di Stato, la « Commissione nazionale italiana della guida delle fonti per la storia delle Nazioni », per il triennio 1970-1972.

Art. 2.

La commissione è così composta:

il direttore generale degli archivi di Stato, presidente;

il sovrintendente all'Archivio centrale dello Stato, i direttori degli archivi di Stato di Firenze, Genova, Napoli, Torino e Venezia; i sovrintendenti archivistici di Milano e Palermo;

il sovrintendente all'Archivio storico del Ministero degli affari esteri;

il capo dell'ufficio storico dello stato maggiore dello Esercito;

Stendardo dott. Guido, ispettore generale bibliografico (ex coeff. 670) e Ceresi dott. Maddalena, direttore di biblioteca di 1ª classe (ex coeff. 670), in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura;

Cerulli prof. Enrico, vicepresidente dell'Accademia nazionale dei Lincei;

Tucci prof. Giuseppe, presidente dell'ISMEO;

Gabrieli prof. Francesco, presidente dell'Istituto per l'oriente;

Filesi prof. Teobaldo, designato dall'Istituto italiano per l'Africa;

De Leone prof. Enrico, designato dalla Società geografica italiana;

Costanzo Beccaria prof. Giuseppe A., e Giglio prof. Carlo, ordinari di storia e istituzioni dei paesi afro-asiatici rispettivamente nelle Università di Perugia e Pavia;

Petech prof. Luciano, ordinario di storia e geografia dell'Asia orientale nell'Università di Roma;

Nallino prof.ssa Maria, ordinario di storia e letteratura araba nell'Università di Venezia;

Bombaci prof. Alessio, ordinario di lingua e letteratura turca nell'Istituto orientale di Napoli;

Bono prof. Salvatore, incaricato di storia e istituzioni dei paesi afro-asiatici nella facoltà di scienze politiche dell'Università di Firenze;

Borsa prof. Mario, incaricato di storia e istituzioni dei paesi afro-asiatici nella facoltà di giurisprudenza, corso di laurea in scienze politiche, dell'Università statale di Milano;

Lefevre prof. Renato, capo del servizio delle informazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

un rappresentante del Comitato per la documentazione delle attività italiane in Africa;

Mininni dott. Mattia, prefetto della Repubblica, già capo dell'ufficio studi del soppresso Ministero della Africa italiana;

il direttore della divisione affari tecnici archivistici, il direttore della divisione vigilanza archivistica e il capo dell'ufficio studi e pubblicazioni della Direzione generale degli archivi di Stato;

Lodolini prof. Elio, rappresentante italiano nel comitato tecnico internazionale delle guide delle fonti per la storia delle Nazioni, anche con funzioni di segretario.

Art. 3.

La commissione potrà costituire nel suo seno una o più sottocommissioni per svolgere il lavoro relativo a determinate aree geografiche.

Art. 4.

Ai predetti spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, il gettone di presenza stabilito dalle vigenti norme, oltre al trattamento di missione, ove spetti. La relativa spesa, di presumibili L. 396.000 annue, graverà sul capitolo 1842 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1970 e sui corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Art. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 dicembre 1969

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1970
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 216

(11169)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1970.

Sostituzione di un membro e nomina di un membro supplente della commissione regionale, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Firenze, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministero dei lavori pubblici la nomina, presso ciascun provveditorato alle opere pubbliche di una commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, numero 24746, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 103, con il quale venne costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Firenze la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visti i successivi decreti ministeriali con i quali la composizione del collegio di che trattasi è stata più volte modificata;

Visto il decreto ministeriale n. 19612 del 17 ottobre 1962, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1962, registro n. 41, foglio n. 376, con il quale venne chiamato a far parte della predetta commissione il dott. ing. Italo Caimo, ispettore generale del genio civile;

Considerato che il suddetto dott. ing. Caimo è rientrato a questo Ministero e che pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la legge 18 febbraio 1969, n. 86;

Considerato che l'art. 3 della cennata legge n. 86, reca aggiunte all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, facendo obbligo al Ministero dei lavori pubblici di nominare, per il presidente ed ognuno dei componenti la commissione stessa, i membri supplenti;

Vista la nota del 9 febbraio 1970, n. 4982, con la quale il provveditorato alle opere pubbliche di Firenze ha designato quale membro effettivo il dott. ing. Sergio Cardosi-Carrara, ispettore generale del genio civile in sostituzione del dott. ing. Italo Caimo, e, quale membro supplente, il dott. ing. Giovanni Bittoni, ispettore generale del genio civile;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, il dottor ing. Sergio Cardosi-Carrara, ispettore generale del genio civile è nominato membro effettivo della commissione indicata nelle premesse, in sostituzione del dott. ingegner Italo Caimo passato ad altro incarico.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data il dott. ing. Giovanni Bittoni, ispettore generale del genio civile, è nominato membro supplente, in seno alla commissione stessa, per partecipare alle riunioni in caso di assenza o di impedimento del dott. ing. Sergio Cardosi-Carrara.

Art. 3.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione succitata, è attribuito ai componenti predetti, dott. ing. Sergio Cardosi-Carrara e dott. Giovanni Bittoni un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 4.

La relativa spesa, graverà sul cap. 1202/2 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario corrente e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 luglio 1970

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1970
Registro n. 16 *Lavori pubblici, foglio n.* 97

(11022)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1970.

Sostituzione di un membro della commissione regionale, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2 viene demandata al Ministero dei lavori pubblici la nomina, presso ciascun provveditorato alle opere pubbliche, di una commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale n. 24754 del 24 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 111, con il quale è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale n. 15486 del 7 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1963,

registro n. 50, foglio n. 127, con il quale venne chiamato a far parte della commissione di che trattasi il dottor ing. Eugenio Baratono, ingegnere capo delle opere marittime;

Considerato che il predetto ing. Baratono è stato trasferito presso questo Ministero e che pertanto occorre procedere alla di lui sostituzione;

Vista la nota n. 7670 del 24 giugno 1970 con la quale il provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari ha designato, in sostituzione del predetto funzionario, il dottor ing. Davide Paganelli, ingegnere capo del genio civile per le opere marittime di Cagliari;

A' termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor ing. Davide Paganelli, ingegnere capo del genio civile, è nominato membro della commissione indicata nelle premesse, in sostituzione dell'ingegnere capo dott. Eugenio Baratono, trasferito ad altra sede.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione succitata, è attribuito al componente predetto, dott. ing. Davide Paganelli, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 3.

La relativa spesa, graverà sul cap. 1202/2 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario corrente e sui corrispondenti capitoli degli anni finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 luglio 1970

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1970
Registro n. 17 *Lavori pubblici, foglio* n. 328

(11023)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1970.

Disciplina per il rilascio delle licenze per l'impianto e per l'esercizio di stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche a bordo degli aeromobili civili.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 169, lettera *e*), 171, 172, 257 e 259;

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni — Ginevra 1959 — ratificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1967, n. 1525;

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561, che rende esecutiva in Italia la Convenzione internazionale per l'aviazione civile di Chicago 1944;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, che modifica la denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, e istituisce l'Ispettorato generale dell'aviazione civile in seno al Ministero medesimo; atteso che i compiti e le attribuzioni esercitati dal Ministero della difesa in materia di aviazione civile, nonchè tutte le competenze già attribuite dal codice della navigazione al Ministero dell'aeronautica, sono devolute al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085, recante le norme sull'ordinamento del Ministero dei trasporti e della aviazione civile;

Visto il decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per la difesa 18 giugno 1958, concernente le concessioni per l'impianto e l'uso di stazioni radioelettriche a bordo di velivoli civili, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1959;

Considerata la necessità di modificare la disciplina per il rilascio delle licenze per l'impianto e l'esercizio di stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche a bordo di aeromobili civili;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ogni stazione radiotelefonica o radiotelegrafica, installata a bordo di aeromobili civili immatricolati nel Registro aeronautico nazionale (R.A.N.), deve essere munita di apposita licenza di esercizio rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, d'intesa con il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Il possesso della licenza di esercizio non comporta esonero dal controllo degli apparati ai fini della sicurezza della navigazione aerea e del conseguente rilascio del certificato di navigabilità.

Art. 2.

La domanda per il rilascio della licenza di esercizio deve essere indirizzata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e trasmessa per il tramite del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, unitamente alla certificazione attestante la immatricolazione dell'aeromobile, rilasciata dal Registro aeronautico nazionale (R.A.N.), alla descrizione tecnica dell'impianto e al libretto postale di risparmio, comprovante l'avvenuto versamento del deposito cauzionale di cui al successivo art. 14.

Il rilascio della licenza di esercizio è subordinato all'esito favorevole della visita di collaudo di cui allo art. 10.

Art. 3.

L'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche a bordo di aeromobili civili è soggetto alla osservanza delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti in materia.

Art. 4.

La licenza di esercizio s'intende revocata di diritto nel caso di radiazione dell'aeromobile dal Registro aeronautico nazionale (R.A.N.).

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di intesa con il Ministero dei trasporti e dell'aviazione ci-

vile, può in qualsiasi momento sospendere o revocare la licenza di esercizio nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti sulle radiocomunicazioni e quando la stazione non risponda alle condizioni contenute nella licenza stessa.

Art. 5.

Le licenze di esercizio di cui agli articoli precedenti abilitano le stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche ad effettuare solo le comunicazioni riguardanti la sicurezza e la regolarità del volo.

Art. 6.

Oltre alla visita di collaudo di cui all'art. 10, i Ministeri delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti e dell'aviazione civile possono disporre in qualsiasi momento, separatamente o congiuntamente, ispezioni a terra o in volo, per constatare l'efficienza e la regolarità di funzionamento delle stazioni radiotelegrafiche o radiotelefoniche e la loro rispondenza alle norme tecniche di cui all'allegato che forma parte integrante del presente decreto.

Per ogni ispezione viene redatto un apposito verbale.

In caso di visita d'ispezione fatta eseguire separatamente da uno dei suddetti Ministeri il verbale relativo viene comunicato all'altro.

Art. 7.

I Ministeri delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti e dell'aviazione civile sono esonerati da qualsiasi responsabilità per danni comunque derivanti dall'esercizio delle stazioni.

Art. 8.

L'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche o radiotelefoniche, installate a bordo degli aeromobili civili, deve essere affidato a personale munito dei certificati di abilitazione, richiesti dalle disposizioni vigenti.

Art. 9.

Gli operatori delle stazioni radiotelegrafiche o radiotelefoniche dovranno mantenere il segreto sulle radiocomunicazioni, nonchè evitare l'intercettazione di corrispondenza diversa da quella che la stazione è autorizzata a ricevere. Nel caso di involontaria ricezione di detta corrispondenza, gli operatori si impegnano a non riprodurla per iscritto, a non comunicarla a terzi e a non utilizzarla per qualsiasi fine.

Art. 10.

Gli apparati facenti parte delle stazioni radiotelegrafiche o radiotelefoniche, da installare sugli aeromobili civili, devono essere preventivamente omologati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in base alle norme tecniche di cui all'art. 6.

Le singole stazioni, una volta installate a bordo, devono essere sottoposte a una visita di collaudo da parte di funzionari dei Ministeri delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti e dell'aviazione civile.

Le spese per l'omologazione e il collaudo sono a carico dei richiedenti.

Art. 11.

La licenza di esercizio ha la validità di un anno e può essere rinnovata, su domanda dell'interessato, da inoltrarsi al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, tramite quello dei trasporti e dell'aviazione civile, almeno tre mesi prima della scadenza.

Il rinnovo è subordinato all'esito favorevole di una visita d'ispezione disposta dalle amministrazioni interessate.

Le spese relative sono a carico del richiedente.

Art. 12.

In armonia con quanto dispone l'art. 802 del codice della navigazione qualsiasi aeromobile nazionale, avente a bordo una stazione radiotelegrafica o radiotelefonica, non può essere autorizzato all'involo se sia sprovvisto della licenza di esercizio.

Se si tratta di aeromobile straniero valgono le disposizioni dell'art. 21 del regolamento delle radiocomunicazioni — Ginevra 1959 — ratificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1967, n. 1525.

Art. 13.

Effettuati con esito favorevole il collaudo e l'ispezione di cui agli articoli 10 e 11, potranno essere rilasciate, dagli stessi funzionari che vi provvedono, attestazioni sostitutive della licenza di esercizio, aventi validità non superiore ai tre mesi.

Art. 14.

Il richiedente la licenza deve corrispondere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un diritto di licenza anticipato di lire 1000 (mille) e deve costituire un deposito cauzionale di pari importo, mediante un versamento da effettuarsi su un libretto postale di risparmio intestato all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per i servizi radioelettrici e recante la causale « Autorizzazione esercizio di apparati radioelettrici installati a bordo di aeromobili ».

Art. 15.

Gli accertamenti tecnici di cui agli articoli 6, 10 e 11 e la facoltà di rilasciare le attestazioni di cui all'art. 13, possono essere delegate al Registro aeronautico italiano.

Art. 16.

Gli apparati, già installati a bordo alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non rispondano alle norme tecniche di cui all'art. 6 saranno tollerati per un periodo di 3 anni dalla data suddetta.

Art. 17.

Disposizione finale

Le norme del presente decreto entrano in vigore un anno dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e dalla stessa data è abrogato il decreto ministeriale 18 giugno 1958 citato nelle premesse.

Roma, addì 12 settembre 1970

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
BOSCO

Il Ministro
per i trasporti e l'aviazione civile
VIGLIANESI

ALLEGATO

Norme tecniche per gli apparati radiotelefonici e radiotelegrafici a bordo di aeromobili

1. *Generalità.*

1.1. Oggetto delle norme.

Le presenti norme tecniche si riferiscono agli apparati radio destinati alle stazioni ricetrasmittenti di comunicazione, a bordo degli aeromobili e funzionanti con le caratteristiche di sistema sottoriportate:

A) Apparati V.H.F.:
gamma di frequenza: 117,975 — 136 mHz
tipo di emissione: A3 - A2 (*)
frequenze di canale discrete a partire da 118 mHz
distanza tra le frequenze di canale 50 kHz

B) Apparati H.F.:
gamma di frequenza: 2-23 mHz
tipo di emissione: A1 - A2 - A3 (*)

1.2. Scopo delle norme.

Scopo delle presenti norme tecniche è di stabilire i requisiti minimi che detti apparati devono possedere a protezione dei servizi di telecomunicazione e radiodiffusione.

Detti requisiti non riguardano il riconoscimento della idoneità alle condizioni di volo dell'aeromobile su cui è installata la stazione medesima.

2. *Apparati V.H.F.*

2.1. Trasmettitore

2.1.1. Tolleranza di frequenza.

La tolleranza di frequenza deve essere minore o uguale a 50×10^{-6} per variazioni della tensione di alimentazione di ± 10 % e per contemporanee variazioni della temperatura ambiente tra — 15°C e + 50°C.

2.1.2. Potenza emessa.

La potenza emessa dal trasmettitore misurata con emissione Ao (*) su un carico resistivo di valore pari all'impedenza nominale d'uscita, non deve essere superiore a 100 W. Caso per caso potrà essere ammessa una potenza superiore quando ne sia riconosciuta la necessità.

2.1.3. Irradiazioni non essenziali.

La potenza di qualunque emissione non essenziale presente all'uscita del trasmettitore (armoniche della portante, oscillazioni parassite, qualunque altra componente a frequenza diversa dalla portante) deve essere:

attenuata di almeno 60 db rispetto alla potenza della portante e comunque inferiore a 1 mW, per trasmettitori di potenza superiore a 25 W;

attenuata di almeno 40 db rispetto alla potenza della portante e comunque inferiore a 25 µW, per trasmettitori di potenza pari o inferiore a 25 W.

La misura verrà fatta all'uscita del trasmettitore su un carico artificiale resistivo di valore pari all'impedenza nominale di uscita.

Il trasmettitore, inoltre, deve essere costruito in maniera tale che le irradiazioni non essenziali irradiate in qualunque parte dell'apparato, che non sia l'antenna, siano ridotte al minimo.

Dette irradiazioni verranno controllate con l'apparato disposto nel proprio contenitore nell'assetto normale di funzionamento, collegando all'uscita un carico artificiale non irradiante. In tali condizioni l'intensità del campo elettromagnetico misurato ad una distanza di 30 m. non deve essere superiore ad 1 mV/m.

2.2. Ricevitore.

La potenza presente su un carico resistivo collegato all'ingresso del ricevitore, dovuta agli oscillatori di conversione, alle loro armoniche, ai prodotti di intermodulazione ed a qualunque altra oscillazione parassita, non deve essere superiore a 2×10^{-9} W.

Il ricevitore, inoltre, deve essere costruito in maniera tale che le irradiazioni che possono aver luogo in qualunque parte dell'apparato siano ridotte al minimo.

Dette irradiazioni verranno controllate con l'apparato disposto nel proprio contenitore nell'assetto di normale funzionamento, collegando all'ingresso del ricevitore un'antenna artificiale non irradiante.

In tali condizioni l'intensità del campo elettromagnetico misurato ad una distanza di 30 m. non deve essere superiore a 10 µ V/m.

2.3. Regolazioni.

Gli apparati dovranno essere realizzati in modo che le regolazioni, che possono influire sulle caratteristiche prescritte dalle presenti norme, non siano accessibili dall'esterno.

3. *Apparati H.F.*

3.1. Trasmettitori.

3.1.1. Tolleranza di frequenza.

La tolleranza di frequenza deve essere minore o uguale a 100×10^{-6} per variazioni della tensione di alimentazione di ± 10 % per contemporanee variazioni di temperatura ambiente, comprese tra — 15°C + 50°C

3.1.2. Potenza emessa.

La potenza emessa dal trasmettitore, misurata con emissione Ao, non deve essere superiore a 200 W.

Caso per caso potrà essere ammessa una potenza superiore, quando ne sia riconosciuta la necessità.

3.1.3. Limitatore di modulazione e curva di risposta.

L'apparato deve essere munito di un dispositivo atto ad impedire la sovramodulazione per qualunque ampiezza del segnale modulante.

3.1.4. Irradiazioni non essenziali.

La potenza di qualunque emissione non essenziale (armoniche della frequenza portante, oscillazioni parassite, qualunque altra componente a frequenza diversa dalla portante) deve essere attenuata di almeno 40 db rispetto alla potenza emessa sulla portante, comunque deve essere inferiore a 50 mW.

Il trasmettitore deve essere costruito in maniera tale che le irradiazioni non essenziali, che possono aver luogo in qualunque parte dell'apparato che non sia l'antenna, siano ridotte al minimo. Dette irradiazioni verranno controllate con l'apparato disposto nel proprio contenitore nell'assetto normale di funzionamento, collegando all'uscita un carico artificiale non irradiante.

In tali condizioni l'intensità del campo elettromagnetico, misurato ad una distanza di 30 m., non deve essere superiore ad 1 mV/m.

3.2. Ricevitore.

La potenza presente su un carico resistivo collegato all'ingresso del ricevitore, dovuta agli oscillatori di conversione, alle loro armoniche, ai prodotti di intermodulazione ed a qualunque altra oscillazione parassita, non deve essere superiore a 2×10^{-9} W.

Il ricevitore inoltre deve essere costruito in maniera tale che le irradiazioni che possono aver luogo in qualunque parte dell'apparato siano ridotte al minimo.

Dette irradiazioni verranno controllate con l'apparato disposto nel proprio contenitore nell'assetto di normale funzionamento, collegando all'ingresso del ricevitore un'antenna artificiale non irradiante.

In tali condizioni l'intensità del campo elettromagnetico misurata ad una distanza di 30 m. non deve essere superiore a 10 µ V/m.

(*) La classificazione dei vari tipi di emissione è quella stabilita dal Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni - Ginevra 1959.

(10885)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1970.

Iscrizione di quattro varietà di frumento nel « Registro nazionale delle varietà ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 dicembre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298, del 16 novembre 1963, e n. 146 del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il successivo decreto ministeriale 28 dicembre 1968 che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata ai sensi del precedente art. 4, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone l'iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Considerato che nel caso in cui gli accertamenti sulle caratteristiche di una varietà risultino già acquisiti da parte di istituti di sperimentazione agraria o di istituti e laboratori universitari, il menzionato art. 7 prevede la possibilità, da parte della commissione di cui al precedente comma, di proporre senz'altro al Ministro per l'agricoltura e le foreste, con motivato parere, l'iscrizione della varietà stessa nel registro anzidetto;

Vista la lettera n. 675/S in data 9 ottobre 1970, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 2 ottobre 1970, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la iscrizione, nel « Registro delle varietà », di quattro varietà di frumento per le quali la commissione ha constatato che gli accertamenti sulle caratteristiche delle varietà stesse risultano già acquisiti da parte di istituti di sperimentazione agraria o di istituti universitari;

Visto il verbale della predetta adunanza del 2 ottobre 1970;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nel « Registro delle varietà », tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, le seguenti varietà di frumento, le cui descrizioni approvate dalla commissione nella riunione del 2 ottobre 1970 sono depositate, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso:

1) Frumento « Trinakria »:
Origine della varietà: incrocio: B 14 × Capeiti 8;
Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di agronomia e coltivazioni erbacee - Università degli studi di Palermo.

2) Frumento « Hymera »:
Origine della varietà: B 14 × Capeiti 8;
Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di agronomia e coltivazioni erbacee - Università degli studi di Palermo.

3) Frumento « Farnese »:
Origine della varietà: incrocio: Funo × S 1;
Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, Roma.

4) Frumento « Flaminio »:
Origine della varietà: incrocio: Funo × Frassineto;
Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, Roma.

Roma, addì 28 ottobre 1970

Il Ministro: NATALI

(11049)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1970.

Approvazione del nuovo statuto del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza, di 1ª categoria, con sede in Faenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza, di 1ª categoria, con sede in Faenza (Ravenna), approvato con decreto ministeriale in data 18 settembre 1959 e modificato con decreto ministeriale in data 19 maggio 1961;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 17 aprile 1968, 7 ottobre 1969 e 12 marzo 1970;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza, di 1ª categoria, con sede in Faenza (Ravenna), allegato al presente decreto, composto di cinquantatre articoli e di una norma transitoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Statuto del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza

TITOLO I

Costituzione - Sede - Scopo - Patrimonio

Art. 1.

L'istituzione del Monte di pietà di Faenza fu promossa nella seconda metà del secolo XV dal B. Bernardino da Feltre, frate minore di S. Francesco.

Alla sua fondazione cooperarono il padre Andrea Ronchi di Faenza, il vescovo Giovan Battista Canonici di Bologna ed Astorgio III Manfredi, signore della città. Il denaro occorrente provenne da spontanee offerte di caritatevoli cittadini e da pubbliche questue.

L'atto costitutivo risale al 12 ottobre 1491.

Nella legislazione attuale l'istituto funziona quale Monte di credito su pegno di 1ª categoria, regolato dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

Attualmente la sua denominazione è: « Monte di Credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza ».

Ha la propria sede legale in Faenza, corso Garibaldi n. 1 e fa parte della Federazione delle casse di risparmio dell'Emilia e Romagna.

Art. 2.

Scopo del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza, che qui di seguito, per brevità, verrà indicato col nome di Istituto, è quello di concedere prestiti di importo anche minimo, a miti condizioni, con garanzia di pegno su cose mobili per loro natura, e di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 52.

Art. 3.

L'Istituto svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

a) dal fondo di dotazione;
b) dal fondo di riserva ordinario;
c) dal fondo di garanzia federale;
d) dal fondo di riserva straordinario;
e) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;
f) dal fondo per le perdite eventuali;
g) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

1) il consiglio di amministrazione;
2) il comitato quando è costituito a termine del successivo art. 14;
3) il presidente;
4) il collegio sindacale;
5) il direttore generale;
6) le commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

TITOLO II

Consiglio di amministrazione

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione è composto di un presidente, di un vice presidente e di cinque consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri sono nominati:

due dall'amministrazione comunale di Faenza;
uno dall'amministrazione provinciale di Ravenna;
due dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna.

I componenti del consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali della zona ove normalmente opera l'Istituto.

La nomina non comporta rappresentanza, negli organi dell'Istituto, degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

Quando l'ente cui spetta la nomina non vi provveda entro tre mesi dalla richiesta della stessa, da effettuarsi dal presidente del consiglio di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata, la nomina è demandata al prefetto della provincia ove ha sede l'ente inadempiente.

Art. 7.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dirigenti, funzionari ed impiegati dell'Istituto. Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con l'Istituto e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 8.

Il presidente ed il vice presidente durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

I componenti il consiglio di nomina non governativa durano in carica pure quattro anni e sono confermabili.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 9.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere per l'intervento alle adunanze del consiglio e del comitato, oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che verrà fissata dal consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie in genere.

Comunque al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 10.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione dello Istituto ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale dell'Istituto e delle gestioni ad esso aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale dello Istituto e sulla loro applicazione per la parte dai contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina, sul trattamento economico, sul collocamento in aspettativa e sul collocamento in quiescenza del direttore generale dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sull'eventuale delega al comitato dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo rimanendo quanto stabilito al precedente punto 4);

6) sulla costituzione del comitato, di commissioni di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

7) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste al successivo art. 14, dei componenti delle commissioni di sconto e di quelle consultive;

8) sulle operazioni di che all'art. 38 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze, in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi o spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento dell'Istituto e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

9) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondersi ai membri del consiglio, del comitato e delle commissioni e sulla retribuzione del collegio sindacale con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

10) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenza;

11) sul bilancio annuale;

12) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

13) sull'apertura e chiusura delle dipendenze dell'Istituto ai sensi delle vigenti disposizioni e sulla loro classificazione;

14) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa in genere con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

15) sulla vendita e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 500.000 o durata superiore ad anni tre;

16) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 500.000;

17) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti dell'Istituto già estinti;

18) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni d'impiego;

19) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 500.000;

20) sull'eventuale nomina di rappresentanti dell'Istituto in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale l'Istituto partecipa.

Art. 11.

Ferme le attribuzioni del direttore generale e di cui all'articolo 19, il consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale dell'Istituto.

Art. 12.

Il consiglio si raduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno due membri, o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno quattro membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8) dell'art. 10 e quelle di che allo art. 14 relative alla costituzione del comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si considera consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze, redatti dal direttore generale che funge anche da segretario, sono firmati dai membri del consiglio e del collegio sindacale presenti all'adunanza, oltre che dal direttore generale.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 13.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Il consigliere dichiarato decaduto non potrà essere nominato nel triennio successivo.

TITOLO III

Comitato

Art. 14.

Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole di due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica si compone del presidente, del vice presidente, di un consigliere nominato annualmente dal consiglio, e del direttore generale.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 15.

Il comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal consiglio stesso.

Art. 16.

Il comitato si aduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 12.

TITOLO IV

Presidente

Art. 17.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato e le commissioni consultive.

Vigila sulla esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale dell'Istituto.

Nel caso di assoluta e improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio o del comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dall'Istituto, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'art. 12 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza dell'Istituto.

TITOLO V

Collegio sindacale

Art. 18.

Presso l'Istituto funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le Casse di risparmio e i Monti di credito su pegno di 1ª categoria, nonchè dalle norme contenute negli articoli 2403 e 2407 del codice civile.

Di essi, uno è nominato dal comune di Faenza e due dalla Federazione delle casse di risparmio dell'Emilia e Romagna.

I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono confermabili.

Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere alle adunanze del comitato; firmano i verbali delle adunanze alle quali intervengono.

La retribuzione dei membri del collegio sindacale è fissata dal consiglio di amministrazione con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 7 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio

di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 10, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

TITOLO VI

Direttore generale

Art. 19.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del comitato, interviene alle riunioni del consiglio di amministrazione, con voto consultivo, può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto e può intervenire alle riunioni delle commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del n. 6) dell'art. 10;

b) è capo di tutti i servizi e del personale dell'Istituto;

c) indirizza l'attività del personale dell'Istituto sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;

f) firma i verbali del consiglio di amministrazione e quelli del comitato;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze dell'Istituto.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi dell'Istituto, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 20.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale, le sue funzioni vengono assunte dal funzionario all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

TITOLO VII

Personale

Art. 21.

Le funzioni esecutive dell'Istituto sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 22.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con l'Istituto, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente dell'Istituto venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni od altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con l'Istituto prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione e l'acquisto, nella zona di competenza dell'Istituto, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposte alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

TITOLO VIII

Filiali

Art. 23.

Le filiali dipendono dalla direzione generale e possono essere classificate in sedi, succursali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dall'amministrazione.

TITOLO IX

Operazioni passive

Art. 24.

L'Istituto riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali l'Istituto abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 25.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per l'Istituto.

Art. 26.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità dell'Istituto in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con la facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti dell'Istituto se non gli siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 27.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore è considerato al portatore nei rapporti con l'Istituto.

Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato all'Istituto il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 28.

L'Istituto può istituire una categoria di libretti di risparmio speciale nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori o a favore di enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10 per cento dei depositi complessivi raccolti dall'Istituto.

Art. 29.

L'Istituto può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 30.

I movimenti, versamenti e prelevamenti, sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico all'Istituto di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dall'Istituto che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 31.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 32.

L'Istituto riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che l'Istituto raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio a lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 33.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi dello Istituto. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 24.

Art. 34.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano l'Istituto se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 35.

I depositi debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo.

L'inosservanza di questa prescrizione libera l'Istituto da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente all'annotazione dell'ultima operazione da parte dell'Istituto.

Art. 36.

L'Istituto può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 37.

L'Istituto può scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 38, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

TITOLO X

Operazioni attive

Art. 38.

I capitali amministrati dall'Istituto sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli Istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza dello Istituto, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare) in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a regioni, a provincie, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilabili ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni;

g) prefinanziamenti, a favore di enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dall'Istituto stesso o dalla Cassa depositi e prestiti o da istituti speciali di credito o da altri istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisti di crediti verso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, provincie o comuni o da loro aziende in forza di leggi o convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del Tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fideiussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, provincie, comuni ed altri enti per i quali l'Istituto disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 39 e 40 in merito ai limiti di fido;

q) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

r) prestiti ai sensi della legge sui Monti di credito su pegno;

s) depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, Casse di risparmio e altri Monti di credito su pegno di 1ª categoria, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale ed altri istituti di credito dei quali l'Istituto è partecipante, con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

t) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

u) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino l'Istituto a compiere anche in deroga al proprio statuto;

v) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, l'Istituto potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 39.

Le operazioni creditizie effettuabili dall'Istituto, ai sensi del precedente art. 38, debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio dell'Istituto, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 40.

Nel limite massimo di fido pari al 3 per cento del patrimonio, salvo deroga da richiedersi, per importi maggiori, allo organo di vigilanza, l'Istituto può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato), quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltreché di notoria solvibilità.

Art. 41.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 38 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10 per cento.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dell'art. 38, non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima accertato da perito di fiducia dell'Istituto, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*) dell'art. 38.

Art. 42.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà dell'Istituto accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 38 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 43.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 38 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti, unitamente all'ammontare di quelle da iscrivere dall'Istituto non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa all'Istituto, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore dell'Istituto; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 44.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni 20.

Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i 5 anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni 5; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri 5 anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di 5 anni con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè la ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazioni.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a 15 anni e nei limiti del 50 per cento del valore di borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 45.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 38 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 38 debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 38 dovranno avere pure durata non superiore ad anni 20.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 38 potranno avere una durata massima di dodici mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 46.

Le operazioni di cui alla lettera *u*) dell'art. 38 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 47.

Nell'impiego dei capitatali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 38: complessivamente 15 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 38: complessivamente 10 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

c) partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 4 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 3 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 38 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 8 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

f) operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 38, con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria, relative ad immobili acquistabili a tutela dei propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 50 per cento del patrimonio;

g) operazioni di credito di cui all'art. 39 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 6 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 32 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

Art. 48.

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi) dell'Istituto. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze di pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

TITOLO XI

Operazioni varie

Art. 49.

L'Istituto può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi previa totale copertura;

e) prestare cauzioni e fideiussioni a favore di terzi, con la osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 39 e 40 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fideiussioni possono essere pure rilasciate a garanzia di operazioni di credito, sempre che queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dall'Istituto, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fideiussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto a) dell'art. 38, ed a consorzi per il solo collocamento, attraverso il servizio dei propri sportelli, di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle Casse di risparmio e i Monti di credito su pegno di 1ª categoria;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per l'Istituto.

Art. 50.

L'Istituto può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali, comunali, nonchè i servizi di cassa o di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 51.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con l'Istituto abbiano eletto domicilio presso la segreteria del comune ove l'Istituto stesso ha la sede centrale.

TITOLO XII

Bilancio

Art. 52.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenta al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione, entro il 31 marzo approva il bilancio sentito il collegio sindacale, e delibera sull'assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Art. 53.

L'Istituto ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione dell'Istituto, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'Ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali l'Istituto ha raccolto i suoi depositi.

Norma transitoria

In sede di rinnovazione degli attuali amministratori dovrà provvedersi a richiedere agli enti: amministrazione comunale di Faenza e camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna la nomina di due consiglieri in luogo di uno, come previsto all'art. 10 del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 del testo unico sulle Casse di risparmio e sui Monti di pietà di 1ª categoria, atteso che la popolazione del comune di Faenza eccede i 50.000 abitanti.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
FERRARI AGGRADI

(10995)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1970.

Modifica dello statuto del Monte di credito su pegno di Rovigo, di 1ª categoria, con sede in Rovigo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Rovigo, di 1ª categoria, con sede in Rovigo, approvato con decreto ministeriale in data 5 giugno 1968;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 29 dicembre 1969 e 7 gennaio 1970;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 7, 9, 10 e 18 dello statuto del Monte di credito su pegno di Rovigo, di 1ª categoria, con sede in Rovigo, secondo il testo allegato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Modifiche statutarie deliberate dal Monte di credito su pegno di Rovigo

Art. 7. « I componenti del consiglio di amministrazione e della commissione di sconto devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione o della commissione di sconto:

a) i cittadini residenti fuori della zona di competenza territoriale del Monte;

b) gli amministratori della regione, provincia e comune e tutti coloro che rivestono cariche direttive in organizzazioni di partito;

c) i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, regione, provincia e comune;

d) coloro che appartengono all'amministrazione di altri istituti di credito e coloro che prestano comunque opera retribuita presso gli istituti stessi, ad eccezione di quegli istituti ai quali eventualmente il Monte partecipi;

e) tutti coloro che abbiano col Monte obbligazioni scadute e non soddisfatte, ovvero liti di qualunque genere, sia quali attori, sia quali convenuti;

f) gli amministratori e coloro che prestano comunque servizio in società, ditte commerciali o enti morali, le quali società, ditte o enti morali si trovino nelle condizioni di litigiosità o di inadempienza di cui alla lettera precedente;

g) il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio, della commissione di sconto o del collegio sindacale;

h) il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, dei dirigenti e funzionari nonchè, fino al secondo grado incluso, degli impiegati del Monte.

Coloro che all'atto della nomina o successivamente venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti del consiglio di amministrazione o della commissione di sconto non possono contrarre obbligazioni dirette od indirette con il Monte e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore o del membro della commissione di sconto, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse ».

Art. 9. « Al presidente, al vice presidente, agli altri componenti il consiglio ed ai membri della commissione di sconto si potrà corrispondere — per l'intervento alla adunanze del consiglio, del comitato e della commissione di sconto oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dal consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Comunque, ai suddetti, non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata ».

Art. 10. « Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione del Monte ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei Regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale del Monte e delle gestioni ad esso aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale del Monte e sulla loro applicazione per la parte dei contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sull'eventuale delega al comitato dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo rimanendo quanto stabilito al precedente punto 4);

6) sulla costituzione del comitato, della commissione di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

7) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del comitato con le modalità previste al successivo art. 14, dei componenti della commissione di sconto e di quelle consultive;

8) sulle operazioni di che all'art. 38 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento del Monte e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

9) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del consiglio, del comitato, della commissione di sconto e sulla retribuzione del collegio sindacale con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

10) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

11) sul bilancio annuale;

12) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

13) sull'apertura e chiusura delle dipendenze del Monte ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

14) sull'assunzione dei servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

15) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 240.000 o durata superiore ad anni tre;

16) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 1.000.000;

17) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti del Monte già estinti:

18) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

19) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 1.000.000;

20) sull'eventuale nomina di rappresentanti del Monte in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale il Monte partecipa.

Art. 18. « Presso il Monte funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le Casse di risparmio ed i Monti di prima categoria, nonchè dalle norme contenute negli articoli 2403 e 2407 del codice civile.

Essi sono nominati:

a) due dalla Federazione delle casse di risparmio delle Venezie;

b) uno collegialmente dal comune di Rovigo, dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Rovigo e dall'amministrazione provinciale di Rovigo.

Qualora entro sessanta giorni dalla richiesta del Monte agli enti di cui alla precedente lettera *b*) la nomina non venisse effettuata, vi provvederà il prefetto di Rovigo.

I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono rieleggibili o confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere alle adunanze del comitato e della commissione di sconto.

La retribuzione dei membri del collegio sindacale è fissata dal consiglio di amministrazione con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 7 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 10 il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro ».

Visto, *il Ministro per il tesoro*
FERRARI AGGRADI

(10983)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1970.

Iscrizione di sette varietà di frumento nel « Registro nazionale delle varietà ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298, del 16 novembre 1963, e n. 146 del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il successivo decreto ministeriale 28 dicembre 1968 che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata ai sensi del precedente art. 4, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone l'iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Vista la lettera 676/S in data 9 ottobre 1970, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 2 ottobre 1970, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la iscrizione, nel « Registro delle varietà », di sette varietà di frumento;

Visto il verbale della predetta adunanza del 2 ottobre 1970;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nel « Registro nazionale delle varietà », tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, le seguenti varietà di frumento, le cui descrizioni, approvate dalla commissione nella riunione del 2 ottobre 1970, sono depositate, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso:

1) Frumento « Irnerio »:

Origine della varietà: incrocio: Produttore (S.6) × Manitoba;

Responsabile della conservazione in purezza: Società produttori sementi, Bologna.

2) Frumento « Costante »:

Origine della varietà: incrocio: Mara × Fortunato;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di cerealicoltura M.A. di Frassineto - Fontarronco-Montagnano (Arezzo);

3) Frumento « Gagliardo »:

Origine della varietà: incrocio: S. Pastore × Generoso;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di cerealicoltura M.A. di Frassineto - Fontarronco-Montagnano (Arezzo).

4) Frumento « Giovanni Raineri »:

Origine della varietà: incrocio: Forlani × Aziziah 17-45;

Responsabile della conservazione in purezza: dott. Cesare Maliani, Roma.

5) Frumento « Montanari Viscardo »:

Origine della varietà: incrocio: Forlani × Cappelli 1/26;

Responsabile della conservazione in purezza: dott. Cesare Maliani, Roma.

6) Frumento « Tavoliere »:

Origine della varietà: incrocio: Forlani × Zeramek 4-55;

Responsabile della conservazione in purezza: dott. Cesare Maliani, Roma.

7) Frumento « Carlo Jucci »:

Origine della varietà: incrocio: Forlani × Russello;

Responsabile della conservazione in purezza: dott. Cesare Maliani, Roma.

Roma, addì 30 ottobre 1970

Il Ministro: NATALI

(11048)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Calci.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pisa per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 24 marzo e 15 aprile 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del monte Pisano nel comune di Calci, comprendente anche la località S. Bernardo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Calci (Pisa);

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte degli eredi Benedetti e da 29 proprietari del predetto comune, opposizioni che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce, per la sua intatta bellezza ed il magnifico paesaggio, un quadro naturale di eccezionale importanza, formando inoltre un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale, ricco di punti di vista accessibili al pubblico;

Decreta:

La zona del monte Pisano, comprendente anche la località San Bernardo sita nel territorio del comune di Calci (Pisa) ha notevole interesse pubblico ai sensi

della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Partendo dalla strada che viene da Agnano e va a Santo Allago, la delimitazione del vincolo segue allo esterno tutto il confine del comune di Calci; all'interno si esplica con inizio dalla località « Casone » sopra il Val di Vico e segue la linea segnata in rosso sull'allegata carta topografica in scala 1:25.000; che costituisce parte integrante della presente deliberazione, raggiungendo a quota 290 il limite della zona della Verruca vincolata con decreto ministeriale 12 novembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 5 dicembre 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi é per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940; n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pisa.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa curerà che il comune di Calci provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 3 novembre 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la protezione delle bellezze naturali della provincia di Pisa

Verbale del 24 marzo 1969

L'anno 1969 e questo giorno 24 del mese di marzo, in Pisa, alle ore 15,30, nella sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa, Lucca, Livorno e Massa-Carrara, si è riunita in seguito ad invito scritto trasmesso, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti i componenti, la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali di Pisa.

Il presidente, prof. Ezio Tongiorgi, constatata la presenza dei componenti la commissione in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) Proposta di vincolo della zona del monte Pisano in comune di Calci;

(*Omissis*).

La commissione, ascoltato quanto in merito viene esposto dal sig. Logli Rino, sindaco del comune di Calci, ed esaminate le varie carte topografiche interessanti la zona, è concorde nel riconoscere l'interesse paesaggistico della medesima e pertanto legittimo l'intervento della soprintendenza a salvaguardia delle sue bellezze naturali.

Esprime quindi all'unanimità parere favorevole all'imposizione del vincolo di cui all'art. 1, n. 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sull'area circostante la chiesa di San Bernardo e sullo sperone del monte soprastante la chiesa medesima, in comune di Calci, e fa riserva di precisare, con una esatta delimitazione, che sarà stabilita dopo un apposito sopralluogo, i confini del vincolo.

Verbale del 15 aprile 1969

L'anno 1969 e questo giorno 15 del mese di aprile, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali ha effettuato, nel territorio del comune di Calci, il sopralluogo stabilito nella precedente riunione del 24 marzo 1969.

(*Omissis*).

A voti unanimi, la commissione delibera, ai sensi dell'art. 2 della legge sopraindicata, di includere nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Pisa, la zona del monte Pisano, in comune di Calci, comprendente anche la località di San Bernardo, di cui al sopracitato verbale del 24 marzo 1969, secondo i confini appresso descritti e segnati sulla carta topografica in scala 1.25.000 che fa parte integrante del presente verbale:

Partendo dalla strada che viene da Agnano e va a Santo Allago, la delimitazione del vincolo segue all'esterno tutto il confine del comune di Calci; all'interno si esplica con inizio dalla località « Casone » sopra il Val di Vico e segue la linea segnata in rosso sull'allegata carta topografica in scala 1:25.000; che costituisce parte integrante della presente deliberazione, raggiungendo a quota 290 il limite della zona della Verruca vincolata con decreto ministeriale 12 novembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 5 dicembre 1962.

(11035)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di L. 1,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dello artigianato.

Roma, addì 5 novembre 1970

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(11172)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica apportata a precedente decreto di concessione di ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana.

Decreto presidenziale 4 settembre 1970
registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1970
registro n. 27 Difesa, foglio n. 322

E' disposta la seguente rettifica a precedente decreto relativo alla concessione di decorazioni al valor militare *« alla memoria »*:

Medaglia d'argento

Bergami Alfredo, nato il 25 dicembre 1920 a Bologna. — Il decreto presidenziale del 21 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1969, registro n. 26 Difesa, foglio n. 147 e pubblicato sul Bollettino ufficiale dell'Esercito - anno 1969, dispensa n. 45, pag. 5082, è rettificato nella parte iniziale della motivazione, come segue:

da « Ufficiale subalterno dell'Esercito, entrato . . . . . »
a « Entrato . . . . . . ».

(11222)

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Trento

Con decreto interministeriale n. 477, in data 15 settembre 1970, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato, dell'immobile sito in comune di Trento, denominato « ex poligono di tiro di Maso dell'Aria » riportato in catasto con le particelle catastali n. 219 estesa mq. 291 e n. 343/1 estesa mq. 58.009 di cui al foglio di mappa n. 5 del comune censuario di Sardagna, e particella catastale n. 1848/4 della superficie di mq. 19.663 di cui al foglio n. 42-43 del comune censuario di Trento.

(11198)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Squillace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1970, il comune di Squillace (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.753.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11152)

Autorizzazione al comune di Sannicola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1970, il comune di Sannicola (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.112.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11153)

Autorizzazione al comune di Sanarica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1970, il comune di Sanarica (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.548.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11154)

Autorizzazione al comune di Staletti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1970, il comune di Staletti (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.414.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11155)

Autorizzazione al comune di Sellia Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1970, il comune di Sellia Marina (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.835.169, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11156)

Autorizzazione al comune di Satriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1970, il comune di Satriano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.436.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11157)

Autorizzazione al comune di Santa Severina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1970, il comune di Santa Severina (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.802.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11158)

Autorizzazione al comune di Tadasuni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1970, il comune di Tadasuni (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.975.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11159)

Autorizzazione al comune di Terralba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1970, il comune di Terralba (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11160)

Autorizzazione al comune di Taverna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1970, il comune di Taverna (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.564.137, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11161)

Autorizzazione al comune di Ussita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1970, il comune di Ussita (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.430.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11162)

Autorizzazione al comune di Genova ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1970, il comune di Genova viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.121.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11163)

Avvisi di rettifica

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1970, il comune di Marineo (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.201.092, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 7343 della *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 31 ottobre 1970.

(11164)

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1970, il comune di Nova Siri (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.452.507, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 7345 della *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 31 ottobre 1970.

(11165)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 218

Corso dei cambi del 18 novembre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	622,60	622,40	622,52	622,60	622,35	622,60	622,48	622,60	622,60	622,40
Dollaro canadese	609,85	609,50	609,80	610 —	609 —	609,85	609,90	610 —	609,85	609,50
Franco svizzero	144,19	144,22	144,29	144,335	144,25	144,18	144,34	144,335	144,19	144,19
Corona danese	83,03	83,03	83,03	83,05	82,85	83,05	83,04	83,05	83,03	83,03
Corona norvegese	87,15	87,16	87,17	87,175	87,15	87,15	87,18	87,175	87,16	87,15
Corona svedese	120,39	120,39	120,42	120,46	120,30	120,40	120,4350	120,46	120,39	120,35
Fiorino olandese	172,97	173,06	173,08	173,095	173 —	172,99	173,05	173,095	172,97	173,03
Franco belga	12,54	12,54	12,5470	12,546	12,535	12,54	12,55	12,546	12,54	12,55
Franco francese	112,86	112,83	112,85	112,87	112,90	112,85	112,86	112,87	112,86	112,83
Lira sterlina	1488,70	1488,10	1488,50	1488,60	1487,50	1488,70	1488,20	1488,60	1488,70	1488,15
Marco germanico	171,49	171,45	171,51	171,53	171,40	171,48	171,56	171,53	171,49	171,47
Scellino austriaco	24,07	24,07	24,0750	24,0790	24,05	24,08	24,0775	24,0790	24,07	24,07
Escudo portoghese	21,76	21,75	21,80	21,77	21,80	21,75	21,77	21,77	21,76	21,77
Peseta spagnola	8,94	8,95	8,95	8,9505	8,95	8,94	8,949	8,9505	8,94	8,93

Media dei titoli del 18 novembre 1970

Titolo	
Rendita 5 % 1935	96,475
Redimibile 3,50 % 1934	99,65
» 3,50 % (Ricostruzione)	79,60
» 5 % (Ricostruzione)	84,075
» 5 % (Riforma fondiaria)	84,75
» 5 % (Città di Trieste)	84,45
» 5 % (Beni esteri)	83,725
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,20
» 5,50 % » » 1968-83	83,70
» 5,50 % » » 1969-84	88,725
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	94,45
» » » 5,50 % 1976	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1977	99,675
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	99,50
» 5 % (» 1° aprile 1973)	93,85
» 5 % (» 1° aprile 1974)	91,475
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,775
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,65
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,975
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	97,45

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 novembre 1970

Valuta	
Dollaro USA	622,54
Dollaro canadese	609,95
Franco svizzero	144,337
Corona danese	83,045
Corona norvegese	87,182
Corona svedese	120,447
Fiorino olandese	173,072
Franco belga	12,548
Franco francese	112,865
Lira sterlina	1488,40
Marco germanico	171,545
Scellino austriaco	24,078
Escudo portoghese	21,77
Peseta spagnola	8,95

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche - parte II - Personale, n. 12, in data 9 novembre 1970, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso per titolo e per esame colloquio ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per lo studio della dinamica delle grandi masse, Venezia.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per lo studio della dinamica delle grandi masse, Venezia.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a tre posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio per lo studio della dinamica delle grandi masse, Venezia.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a tre posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio per lo studio della dinamica delle grandi masse, Venezia.

(11370)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modifica del bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quindici posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nelle Puglie.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 4 del regio decreto 12 dicembre 1929;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1970, n. 22769, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1970 al registro n. 12, foglio n 268, col quale è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a quindici posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nelle Puglie;

Visto il programma di esame del concorso in parola, allegato 1 del sopracitato bando che prevede, tra l'altro, una relazione tecnica in lingua francese;

Visto l'art. 4, ultimo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 698, che modifica il punto IX dell'art. 4 del regio decreto 12 dicembre 1929 come segue:

« Legislazione: leggi e regolamenti sui lavori pubblici »;

Che pertanto, nelle prove di esame del concorso in parola deve ritenersi soppressa la relazione tecnica in lingua francese;

Decreta:

A parziale modifica del decreto ministeriale 11 giugno 1970, n. 22769, citato nelle premesse, la relazione tecnica in lingua francese è soppressa dal programma d'esame (allegato 1) del bando di concorso pubblico per titoli ed esami a quindici posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nelle Puglie.

Roma, addì 22 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: CAMANNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1970
Registro n. 21 Lavori pubblici, foglio n. 221

(11228)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Caltanissetta.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 10312 del 7 settembre 1970, con cui venne nominata la commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti vacanti di ufficiale sanitario nei comuni di S. Cataldo e di S. Caterina Villarmosa;

Considerato che il dott. Balletti Calogero, consigliere di 1ª classe dei ruoli della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità in servizio presso l'ufficio di Enna, nominato segretario della predetta commissione con il predetto decreto, ha fatto presente di essere impedito;

Visto il telegramma odierno n. 300.8.18/C/116 del Ministero della sanità, con cui è stata designata in sostituzione del dottor Balletti, la dott.ssa Alicata Luigia, consigliere di 1ª classe in servizio presso l'ufficio di Palermo;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 5 del decreto-legge 5 giugno 1966, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

In sostituzione del dott. Balletti Calogero, dimissionario, la dott.ssa Alicata Luigia, consigliere di 2ª classe in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Palermo, è nominata segretaria della commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e nei termini di legge.

Caltanissetta, addì 31 ottobre 1970

Il medico provinciale: SCHILLACI

(11007)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 10215 dell'8 aprile 1970 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 112 del 6 maggio 1970 col quale veniva assegnata la condotta medica di Napoli-Soccavo al vincitore del posto vacante al 30 novembre 1966;

Considerato che, a seguito delle rinunzie degli aventi diritto si è resa vacante la sede stessa;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere all'assegnazione di detta condotta al concorrente che vi ha diritto secondo le indicazioni preferenziali apposte nella relativa domanda di ammissione;

Vista la graduatoria generale;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Al dott. Sarno Ennio, nato a Bonito il 12 gennaio 1928, è assegnata la condotta medica del comune Napoli-Soccavo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo ufficio e del comune interessato.

Napoli, addì 5 novembre 1970

Il medico provinciale: MORANTE

(11041)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5347/1.20, del 20 aprile 1970, concernente la dichiarazione delle vincitrici del concorso a ventidue posti di ostetrica condotta, indetto con decreto del medico provinciale n. 10193 del 3 luglio 1968;
Atteso che le ostetriche Rosalina Santacroce e Giuseppina Mastroianni ed Anna Russo, dichiarate vincitrici delle condotte rispettivamente di S. Maria La Fossa, Letino e Presenzano, sono da ritenersi rinunciatarie alla nomina delle condotte medesime;
Vista la graduatoria delle idonee al concorso in parola, approvata con proprio decreto n. 5346/1.20 del 20 aprile 1970, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi indicate nelle domande di ammissione dalle candidate che seguono nella graduatoria stessa;
Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al proprio decreto n. 5347/1.10, citato in premessa, sono apportate le ulteriori seguenti modifiche:

l'ostetrica Anna Russo viene dichiarata vincitrice della condotta di S. Maria La Fossa in luogo dell'ostetrica Santacroce, rinunciataria;

l'ostetrica Giuseppina Mastroianni viene dichiarata vincitrice della condotta di Presenzano, in luogo dell'ostetrica Anna Russo, vincitrice della condotta di S. Maria La Fossa;

l'ostetrica Bianca Tulimiero viene dichiarata vincitrice della condotta di Letino, in luogo dell'ostetrica Mastroianni, rinunciataria.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Caserta, addì 3 novembre 1970

Il medico provinciale: CAIOLA

(11043)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1958 del 2 ottobre 1969 con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a cinque posti di medico condotto vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1968;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie aprovato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che modifica il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi dei sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;
Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso di cui al citato proprio decreto n. 1958 del 2 ottobre 1969;
Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Milano, dall'ordine dei medici della provincia di Milano e dai comuni interessati;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa, è costituita come appresso:

Presidente:

Coletta dott. Guido, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Ajello dott. Raffaele, direttore di sezione della prefettura di Milano;
Fascia dott. Giuseppe, medico provinciale capo, in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Milano;
Rossi prof. Benedetto, primario chirurgo dell'ospedale di Desio;
Mantero prof. Oreste, primario medico dell'ospedale Maggiore di Milano;
Ansalone dott. Franco, medico condotto di Gaggiano.

Segretario:

Gesualdi dott. Mario, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno luogo in Desio (Milano) non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Milano e sarà esposto, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Milano e a quello dei comuni interessati.

Milano, addì 26 ottobre 1970

(10896) *Il medico provinciale*: SIGGIA

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PIACENZA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4378/68 del 19 agosto 1969, con il quale viene bandito pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Piacenza alla data 30 novembre 1968;
Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice di esame;
Viste le designazioni pervenute dagli enti ed uffici interessati;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa, è costituita come appresso:

Presidente:

Civili dott. Luigi, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

D'Anneo dott. Antonino, vice prefetto ispettore dell'amministrazione civile dell'Interno;
Borromei dott. Alessandro, ispettore generale medico del Ministero della sanità;
Scarpioni prof. Lino, primario medico 2ª divisione medica dell'ospedale civile di Piacenza;
Ricci Oddi dott. Francesco, primario chirurgo dell'ospedale civile di Cortemaggiore;
Contini dott. Albino, medico condotto di S. Giorgio Piacentino.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Salvatore Palmieri, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori in Piacenza non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Piacenza, addì 6 novembre 1970

Il medico provinciale: PASQUALUCCI

(11211)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CHIETI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Chieti

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i precedenti decreti di quest'ufficio, entrambi in data 19 ottobre 1970, prot. n. 1976, con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei nonchè assegnate le sedi ai concorrenti risultati vincitori del pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Chieti al 30 novembre 1969;

Considerato che, a seguito di rinuncia del dott. Zimarino Emanuele, si è resa vacante la condotta consorziata di Schiavi d'Abruzzo-Castiglione M. M.-Castelguidone;

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione della condotta stessa al concorrente che ne ha diritto in base all'ordine di graduatoria ed all'indicazione preferenziale risultante dalla rispettiva domanda di partecipazione al concorso;

Viste le risposte pervenute a quest'ufficio, in seguito a formale atto di interpello, da parte dei candidati dott. Cellucci Nicola, Paradisi Sisto e Peli Giannetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del precedente decreto n. 1976 in data 19 ottobre 1970, il seguente veterinario è dichiarato vincitore della condotta a fianco indicata:

Peli Giannetto: Schiavi d'Abruzzo, Castiglione M. M., Castelguidone (consorziata).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Chieti e pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di quest'ufficio, della prefettura di Chieti e dei comuni interessati.

Chieti, addì 6 novembre 1970

Il veterinario provinciale: LORETI

(11213)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Benevento

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2631 del 18 dicembre 1969, con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Benevento;

Visto il proprio decreto n. 2631 del 1° aprile 1970, con il quale i candidati venivano ammessi al concorso sopraindicato;

Visto il proprio decreto n. 2631 del 1° aprile 1970, con il quale veniva nominata la commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Visti i verbali delle sedute della commissione medesima, nonchè la graduatoria di merito da essa formulata;

Ritenute regolari e legittime le operazioni relative al concorso;

Visto il testo unico delle leggi speciali, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Lo Conte Francesco . . . . punti 79,146 su 120
2. Marchetti Giorgio . . . . . » 65,080 »
3. Santoro Michele . . . . . » 57 — »
4. De Blasio Aniello Antonio . . . » 56,290 »
5. Scheiber Ercole . . . . . » 55,258 »
6. Santaniello Pasquale . . . . » 54,904 »
7. Comparini Francesco . . . . » 52 — »
8. Aliprandi Luigi . . . . . » 50 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi ed ai sensi di legge.

Benevento, addì 7 novembre 1970

Il veterinario provinciale: PEZZA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2616 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Benevento, bandito con decreto n. 2631 del 18 dicembre 1969;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicato dai candidati idonei nella domanda di ammissione al concorso;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori del concorso indicato in premessa ed assegnati alle condotte veterinarie consorziali indicate a fianco di ciascun nominativo:

1) Lo Conte Francesco: Telese-S. Salvatore Telesino-Castelvenere;

2) Marchetti Giorgio: Cusano Mutri-Pietraroia.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi ed ai sensi di legge.

Benevento, addì 7 novembre 1970

Il veterinario provinciale: PEZZA

(11045)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI RAVENNA

Rettifica del nominativo di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ravenna.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto pari numero del 28 agosto 1970, col quale veniva nominata la commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione delle condotte veterinarie vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1969;

Considerato che sul medesimo, per puro errore di dattilografia, è stato indicato il secondo componente della commissione quale Montroni prof. Giuseppe anzichè Montroni professore Luigi;

Considerato che detto nominativo deve essere corretto;

Decreta:

Sul decreto citato in premesse leggasi al secondo nominativo dei componenti la commissione di che trattasi:

Montroni prof. Luigi, docente di anatomia patologica veterinaria.

Ravenna, addì 19 ottobre 1970

Il veterinario provinciale: ZANNI

(10898)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.